



# CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

CONFERENZA PERMANENTE  
REGOLAMENTO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2016

## Art.1

Presso la Corte di Appello di Bologna è costituita la Conferenza permanente del circondario di Bologna, composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi.

## Art. 2

Si intendono per uffici giudiziari, gli uffici di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, ad esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102;

la Conferenza permanente si compone quindi dei capi uffici e dirigenti amministrativi, laddove presenti, o loro delegati dei seguenti uffici:

Corte di Appello di Bologna

Procura Generale di Bologna

Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Tribunale ordinario di Bologna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;

Tribunale per i Minorenni

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

## Art. 3

Alle riunioni sono invitati il presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati, i coordinatori degli uffici del giudice di pace interessati, CISIA, e possono essere invitati esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.

Sono quindi invitati di diritto, senza diritto di voto:

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna

Il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Imola

Altri soggetti invitati e senza diritto di voto:

Sindaco del Comune di Bologna

Provveditore alle Opere Pubbliche

Direttore Agenzia del Demanio

Il dirigente CISIA

Per gli altri soggetti da invitare senza diritto di voto provvederà il Presidente della Corte Di Appello con la convocazione, valutando le singole esigenze connesse alla convocazione.

I componenti di diritto possono essere rappresentati da un magistrato, per il capo dell'ufficio giudiziario, o amministrativo, per il dirigente amministrativo. Il dirigente amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace sarà convocato in caso di valutazione circa la regolare esecuzione dei contratti allo stesso ufficio delegati.

#### ART.4

Alla convocazione delle riunioni della Conferenza permanente di cui all'ultimo comma provvede il Presidente tramite la Segreteria amministrativa della Corte anche in via telematica almeno sette giorni prima della data fissata, salve le ipotesi di urgenza, con ordine del giorno che indichi gli argomenti da trattare, facendo comunque salve esigenze sopravvenute.

La Conferenza viene convocata in tutti i casi di necessità.

Per esigenze connesse agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 133/2015 e la conseguente approvazione delle fatture, in relazione al notevole numero delle stesse, è prevista una riunione della conferenza permanente dedicata solamente a detta approvazione con apposita verbalizzazione. Nel corso della riunione il dirigente amministrativo dovrà attestare la regolare esecuzione dei contratti cui si riferiscono le fatture da approvare per i contratti allo stesso ufficio delegati, trattandosi di attività non delegabile ad altro personale amministrativo. In caso di impedimento dovrà far pervenire previamente atto scritto contenente detta attestazione, provvedendo in mancanza il Capo dell'Ufficio. Considerato che il dirigente amministrativo può delegare personale amministrativo, a rappresentarlo – in caso di impedimento- nella Conferenza permanente, per la "attestazione di regolare esecuzione dei contratti cui si riferiscono le fatture da approvare", considerato che la stessa è attività non delegabile ad altro personale amministrativo, il dirigente, nella delega, dovrà espressamente riportare anche l'attestazione di regolare esecuzione.

Tale riunione si terrà il secondo mercoledì di ogni mese alle ore 10, salva diversa disposizione del Presidente della Corte da comunicarsi preventivamente, e con esclusione del solo mese di agosto.

Nelle stesse giornate potrà anche tenersi la riunione della Conferenza relativa alla trattazione di altri temi, per la quale è prevista comunque verbalizzazione separata.

#### Art. 5

La Conferenza, tenuto conto del decreto di cui all'articolo 1, commi 528 e 529, della legge, individua e propone i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indica le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il

giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. Restano ferme le competenze dei titolari dei poteri di spesa.

In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza di cui al comma 1, primo periodo, sono svolti dal procuratore generale.

La Conferenza permanente informa senza ritardo di ogni necessità i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili.

Può stipulare accordi o convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di prevedere una collaborazione gestionale per assicurare la continuità dei servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari

#### Art. 6

Il Presidente della Corte di Appello regola la discussione, disponendo, se necessario, i tempi degli interventi e chiudendola quando la ritenga esaurita.

La votazione dei componenti la commissione avverrà in modo palese e nel seguente ordine: Dirigente procura, Dirigente tribunale, Dirigente procura generale, Dirigente corte, Procuratore, Presidente tribunale, Procuratore generale, Presidente corte.

La Conferenza trasmette i verbali anche con modalità telematiche ed entro 5 giorni dall'adozione al dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui sopra.

#### Art. 7

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Segreteria amministrativa della Corte di Appello, cui compete la convocazione, la tenuta della raccolta dei verbali e la loro comunicazione, così come l'invio delle deliberazioni della Conferenza permanente.

#### Art. 8

Le attività di verbalizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 verranno dirette dal Presidente e svolte in forma riassuntiva durante la fase di discussione ad opera dei dirigenti amministrativi a rotazione secondo quanto previsto dall'art 6, ferma restando la verbalizzazione integrale di singole dichiarazioni disposta dal presidente su richiesta dell'interessato se necessaria.

Le attività di verbalizzazione delle riunioni destinate alla approvazione della fatture verranno dirette dal Presidente e svolte in forma riassuntiva ad opera del dirigente della Corte di Appello, per la sua specifica responsabilità in materia.

Per quanto non esplicitamente previsto rimane applicabile il disposto del D.P.R. 18.8.2015 n. 133 e la normativa ivi richiamata.